

[Home arealibera.it](http://www.arealibera.it)

Siete nella pagina: **Fatturazione**

FATTURAZIONE delle OPERAZIONI

(art.21, D.P.R. 26.10.1972, n.633)

FINALITA' della FATTURAZIONE: la fattura risponde non solo alle esigenze di documentazione e controllo, ma costituisce anche il titolo che legittima il cedente (per i beni) o il prestatore (per i servizi) ad esercitare la rivalsa e l'acquirente o il committente ad operare la detrazione.

SOGGETTI OBBLIGATI: per ciascuna operazione in regime Iva comprese quelle non imponibili e esenti deve essere emessa in duplice copia da parte del soggetto che effettua l'operazione (salvo il caso dei dettaglianti e delle altre esenzioni). Tale regola viene derogata nel caso dell'AUTOFATTURA.

FORMA DEL DOCUMENTO: può assumere varie forme: fattura vera e propria, nota, parcella, conto provvigione, quietanza e simili (art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972).

MOMENTO di EMISSIONE: la fattura di regola deve essere emessa (cioè consegnata o spedita e non solo compilata) non oltre il giorno di effettuazione dell'operazione.

ALTRI CASI di DISPENSA dall'OBBLIGO di FATTURAZIONE: possono emettere fattura solo su richiesta del cliente: imprese assicurative (D.M. 30.5.1989); aziende di credito (D.M. 12.4.1979); imprese che somministrano acqua, gas, energia elettrica, vapore, teleriscaldamento urbano o che gestiscono il servizio di lampade votive nei cimiteri (D.M. 24.10.2000) e imprese di telecomunicazione (D.M. 24.10.2000); contribuenti minimi soggetti al regime forfettario.

SOGGIORNI TURISTICI e CLIMATICI ORGANIZZATI da ENTI LOCALI: non è obbligatoria l'emissione della fattura relativa (D.M. 7.7.1998). A tal fine è previsto che l'ente individui, con apposita delibera, i soggetti destinatari delle prestazioni.

FATTURA ACCOMPAGNATORIA: è un particolare tipo di documento che assolve contemporaneamente le funzioni della bolla di accompagnamento e della fattura.

FATTURA - RICEVUTA FISCALE: assolve contemporaneamente la funzione della fattura e della ricevuta fiscale (art. 2, co. 2, D.M. 30.30.1992). La sua emissione in luogo della fattura normale, su richiesta esplicita del cliente, non è più obbligatoria (C.M. 4.4.1997, n. 97/E).

FATTURA ELETTRONICA: le informazioni stampate sulle fatture possono essere trasmesse elettronicamente al cliente senza inviare il documento cartaceo. La registrazione si effettua mediante memorizzazione dei dati e materiale stampa degli stessi nei registri fatture emesse e acquisti. Non è però possibile assolvere l'obbligo di conservazione mediante la sola memorizzazione elettronica in sostituzione del documento cartaceo (RR.MM 28.5.1997, n. 132/E e 23.6.2000, n. 93/E). E' riconosciuta anche la trasmissione via modem (R.M. 30.11.1990, n. 451163).

FATTURAZIONE IN SOSPESO: fino al 31.12.1997 le operazioni effettuate verso particolari soggetti si consideravano effettuate al momento del pagamento (non al momento dell'effettuazione). A tali operazioni (dal 21.2.1997 solo se imponibili - art.6, co.2, D.P.R. 695/1996 - C.M. 19.2.1997, n.45/E) si applicava la procedura della fatturazione in sospeso: la fattura veniva emessa al momento di effettuazione e fino al pagamento registrata nell'apposito

registro delle fatture in sospeso (si trattava di fatture emesse "per memoria" senza obbligo di versamento dell'Iva - C.M. 27.4.1973, n.32). La fattura veniva registrata nel normale registro fatture solo al momento del pagamento, con menzione della precedente registrazione per memoria.

ELIMINAZIONE dell'OBBLIGO DI FATTURAZIONE in SOSPESO: dall'1.1.1998 per le operazioni verso i soggetti di cui sopra non è più possibile applicare la procedura della fatturazione in sospeso. Al momento dell'effettuazione dell'operazione il cedente o prestatore deve emettere una fattura definitiva ed annotarla entro 15 giorni nel registro delle fatture evidenziando con appositi codici, distinte colonne (o in altro modo) che l'esigibilità ed il momento del versamento dell'Iva è rinviato all'incasso del corrispettivo.

FACOLTA' di non RINVIARE L'ESIGIBILITA': i fornitori di Enti pubblici hanno facoltà di apporre sulle fatture la dicitura "Iva ad esigibilità immediata" (art. 1, co.3, D.Lgs. 313/1997 - C.M. 24.12.1997, n.328/E). Resta inteso che se sulla fattura non compare tale dicitura, la stessa si presume relativa ad operazioni con Iva non immediatamente esigibile.

FATTURA DIFFERITA (art. 21, co.4): per le cessioni documentate da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti contraenti, la fattura deve essere emessa entro il 15° giorno (per le operazioni effettuate fino al 30.9.1997, entro la fine del mese successivo - art. 3, D.L. 328/1997 del mese successivo a quello della spedizione e deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. E' possibile emettere una sola fattura riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese solare precedente fra gli stessi soggetti.

TRIANGOLAZIONE: nel caso di vendita con consegna a terzi (A cede i beni a B ma su disposizione di questi li consegna a C) per la seconda cessione (da B a C) è possibile emettere fattura differita entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione, purchè (art. 1, co.1, lett.c), D.Lgs. 56/1998 e C.M.22.12.1998, n.288/E):

- la cessione risulti da un atto scritto (anche lettera commerciale) dal quale emerga che la merce passa direttamente da A (primo cedente) a C (secondo cessionario) senza essere transitata attraverso B (secondo cedente);
- la cessione risulti dal documento di trasporto, consegna, ecc. dal quale emerga che la consegna è fatta direttamente da A a C su disposizione di B. N.B.: la prima cessione (da A a B) deve essere fatturata entro il termine ordinario (15 del mese succ.).

LIQUIDAZIONE delle FATTURE DIFFERITE: dall'1.10.1997 l'Iva relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa la mese di consegna o spedizione della merce (art. 3, D.L.328/1997).

AUTOTRASPORTATORI di COSE per CONTO TERZI: se iscritti al relativo albo, possono emettere (non oltre il momento del pagamento) **una sola fattura per più operazioni** effettuate in ciascun trimestre solare nei confronti del **medesimo committente**.

FATTURA in NOME e per CONTO: il Ministero ha riconosciuto la possibilità per una **società di emettere fatture in nome e per conto dei propri collaboratori o società consorziate, collegate e amministrare**, purchè **previamente** abbia ricevuto **apposito mandato** (RR.MM. 12.2.1999, n. 24/E e 7.5.1999, n. 75/E).

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE COATTA (art. 74-bis): è prevista l'**emissione** della fattura **entro 30 gg.** dal momento di effettuazione dell'operazione.

FATTURA ED IMPOSTA DI BOLLO: le fatture, le note, i conti e gli altri documenti di addebitamento o accredito di somme **assoggettate ad Iva** sono esenti dall'**imposta di bollo**. Per godere di tale esenzione i documenti di cui sopra **devono** contenere l'**importo** dell'Iva ovvero la

dicitura che il documento è **emesso** in relazione al pagamento di corrispettivi **assoggettati** ad Iva. Le fatture che evidenziano importi **non assoggettati** ad Iva **superiori a £ 150.000** devono essere bollate (£ 2.500 dall'1.1.1996). Se la fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, si applica il bollo se questi ultimi sono superiori a £ 150.000. L'assoggettamento a bollo è **indipendente** dal titolo di **inapplicabilità** dell'Iva (operazioni esenti, non imponibili, escluse), con eccezione delle fatture relative ad **esportazioni** ed a cessioni intra-Ue che sono esenti da bollo anche se non imponibili.

IMBALLAGGI - VENDITA all'INGROSSO di PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI: la **mancata indicazione** nel prezzo di vendita degli imballaggi e dei contenitori utilizzati per i prodotti ortofrutticoli, **non costituisce omessa fatturazione.**

SUCCURSALI, DEPOSITI: la C.M. 21.11.1972, n.27 consente l'adozione di serie multiple di fatturazione autonoma di succursali, negozi, depositi, ecc. (e quindi dei relativi registri **sezionali**); le distinte serie sono obbligatorie per rispettare la registrazione secondo **numerazione continua** delle fatture.

OPERAZIONI a mezzo SEDI SECONDARIE o PERSONALE fuori SEDE: è possibile emettere la fattura **entro il mese successivo** a quello della loro effettuazione (D.M. 18.11.1976) per:

- operazioni di **sedi secondarie** o **dipendenze** che non provvedono a fatturare direttamente;
- operazioni **effettuate fuori sede** da personale dipendente o intermediari (ad es. tentata vendita e riscossione acconti dalla clientela).

CONTRATTI ESTIMATORI - FATTURAZIONE: è permesso procedere alla **fatturazione**, registrazione ed annotazione **entro la fine del mese successivo** per (D.M 18.11.1976): **cessioni** di beni inerenti a **contratti estimatori; passaggi di beni dal committente al commissionario.**

EDILIZIA - FATTURAZIONE delle OPERAZIONI AGEVOLATE: la fattura deve essere compresa tra l'1.1.2000 e il 31.12.2001, a prescindere dalla data di inizio dei lavori e dalla loro conclusione.

SCHEDE CARBURANTE (D.P.R. 444/1997): per l'acquisto di **carburanti per autotrazione** presso gli **impianti stradali** di distribuzione è fatto **divieto** di emettere la **fattura** (tranne che nei confronti dello Stato, enti assimilati e dei soggetti non residenti) con l'eccezione del gasolio acquistato da autotrasportatori di cose per conto terzi. Per documentare l'acquisto di carburante i soggetti Iva devono (se intendono, quando consentito, beneficiare della detrazione dell'Iva sugli acquisti) utilizzare una scheda carburante mensile o, dall'1.3.1998, trimestrale (art.2, co.1, D.P.R. 444/1997) per **ogni veicolo** impiegato nell'**esercizio dell'attività**. Sulla scheda carburante va indicata la propria **intestazione**, completa di partita Iva, gli estremi di **individuazione del veicolo** (targa o numero di telaio) nonchè il mese o trimestre di riferimento. L'**addetto** alla **distribuzione** deve indicare per ciascun rifornimento la **data**, il **prezzo complessivo comprensivo dell'Iva**, la **denominazione** del distributore e la sua **ubicazione**; deve, inoltre, apporre la **firma** di convalida. Dall'**1.3.1998** gli esercenti attività d'**impresa** (esclusi, pertanto, i lavoratori autonomi) devono indicare sulla scheda carburante prima della registrazione i **km** risultanti dal **contachilometri** alla **fine del mese o trimestre** di riferimento (art. 4, D.P.R. 444/1997). I soggetti **non residenti** che intendono richiedere il **rimborso** ex art. 38-ter, D.P.R. 633/1972, devono presentare la fattura del carburante acquistato. **N.B.:** la C.M. 12.8.1998, n. 205/E **conferma**, in quanto compatibili, la **validità** delle interpretazioni ministeriali fornite **prima** dell'entrata in vigore del D.P.R. 444/1997.

ACQUISTO di GASOLIO da AUTOTRASPORTATORI di COSE per CONTO TERZI: il D.M. 24.6.1999 previsto dall'art. 12, D.L. 457/1997, conv. con L. 30/1998 in **deroga** al **divieto** di emettere **fattura** per l'acquisto di carburante, prevede che gli **esercenti di impianti stradali** di distribuzione **devono emettere fattura** se **richiesta** dall'**autotrasportatore** iscritto all'**albo** di cui

alla L. 298/1974 o di quelli **domiciliati e residenti** in Stati **UE** nel caso di vendita di **oli da gas**.

ACQUISTO di CARBURANTI mediante TESSERA MAGNETICA: il rifornimento di carburanti per autotrazione mediante **tessera magnetica** presso distributori stradali **convenzionati**, può essere **documentato** con **fattura** (R.M. 4.7.1996, n. 106/E). Il **divieto** di cui all'art. 1, co. 3, D.P.R. 444/1997 pertanto in questo caso **non opera**.

FATTURA per OPERAZIONI INESISTENTI: se viene emessa fattura per operazioni **inesistenti** o con corrispettivi Iva **superiori al reale** l'imposta è **dovuta** per **l'intero** importo indicato. Secondo la Corte di Giustizia della Comunità europea, invece, una volta **eliminato** il **rischio di indebita detrazione** da parte del destinatario della fattura, l'**emittente** può procedere all'**emissione** di una **nota di variazione** (Corte Giustizia Ue 19.9.2000, prot. C. 454/98).

MANCATO RICEVIMENTO della FATTURA o RICEVIMENTO di FATTURA IRREGOLARE: in caso di **mancato ricevimento** della fattura **entro 4 mesi** dall'effettuazione dell'operazione è necessario che il cessionario o il committente presenti **entro 30 gg.** (in pratica entro 5 mesi dall'effettuazione dell'operazione) all'Ufficio Iva competente (o Ufficio delle Entrate se istituito) nei suoi confronti un'**autofattura** in duplice copia contenente le indicazioni prescritte per la fattura e versi contemporaneamente la **relativa imposta**. Stessa procedura si applica in caso di ricevimento di **fattura irregolare**, tenendo presente che il termine per la presentazione del documento (fissato in 30 gg. dall'1.4.1998) decorre dalla data di **registrazione** (art. 6, co. 8, lett. a) e b), D.Lgs 471/1997).